

Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri

(OEAE)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 agosto 1999¹ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 14f, 22a e 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931² concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS);
visti gli articoli 96 e 119 della legge del 26 giugno 1998³ sull'asilo,

Art. 10 Sospensione e termine dell'aiuto all'esecuzione

¹ La Divisione rimpatrio sospende l'aiuto all'esecuzione fintantoché:

c. non è nota la dimora dello straniero.

Sezione 2: Indennità per l'aiuto immediato e per l'esecuzione dell'allontanamento

Art. 15a Indennità per l'aiuto immediato
(Art. 14f cpv. 2)

¹ La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica per ogni persona la cui domanda d'asilo è oggetto di una decisione di non entrata nel merito giusta gli articoli 32-34 della legge sull'asilo, se tale decisione è passata in giudicato (indennità per l'aiuto immediato). Ne sono escluse le persone ammesse provvisoriamente.

¹ RS 142.281

² RS 142.20

³ RS 142.31

² L'indennità per l'aiuto immediato è pagata al Cantone di attribuzione (art. 27 cpv. 1 LAsi).

³ Per le persone che giusta l'articolo 27 capoverso 4 della legge sull'asilo non sono state attribuite a un Cantone, l'indennità per l'aiuto immediato è ripartita come segue:

- a. una metà a ai Cantoni in cui la Confederazione gestisce un centro di registrazione o un centro di transito in base al numero delle decisioni di non entrata nel merito;
- b. l'altra metà ai Cantoni di Berna, Basilea Città, Ginevra, Vaud e Zurigo dove si situano i centri dei cinque maggiori agglomerati urbani. Il pagamento avviene in proporzione alla rispettiva forza demografica dei cinque agglomerati.

⁴ L'ammontare dell'indennità per l'aiuto immediato è fissato sulla base delle spese probabili risultanti da soluzioni economiche al momento in cui viene concesso l'aiuto. L'indennità per l'aiuto immediato comprende l'aiuto in situazioni di bisogno che i Cantoni hanno fornito su richiesta, segnatamente sotto forma di prestazioni reali, e che era indispensabile a garantire un'esistenza dignitosa sotto il profilo temporale e materiale.

⁵ All'entrata in vigore della presente ordinanza l'indennità per l'aiuto immediato ammonta a 600 franchi.

⁶ L'indennità per l'aiuto immediato è versata ogni anno retroattivamente in base al numero delle decisioni di non entrata nel merito passate in giudicato durante l'anno precedente e rilevate nelle banche elettroniche dei dati.

⁷ L'indennità per l'aiuto immediato è adeguata ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo sulla base dello stato al 31 ottobre dell'anno corrente.

Art. 15b Indennità per l'esecuzione dell'allontanamento
(Art. 14f cpv. 2)

¹ La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica per l'esecuzione dell'allontanamento di persone la cui domanda d'asilo è oggetto di una decisione di non entrata nel merito giusta gli articoli 32-34 della legge sull'asilo se l'allontanamento è stato eseguito sotto scorta di polizia entro nove mesi dal passaggio in giudicato della decisione di non entrata nel merito (indennità per l'esecuzione dell'allontanamento).

² L'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento è pagata al Cantone che ha eseguito l'allontanamento.

³ L'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento è versata ogni anno retroattivamente in base al numero degli allontanamenti eseguiti giusta il capoverso 1 durante l'anno precedente.

⁴ All'entrata in vigore della presente ordinanza, l'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento ammonta a 1000 franchi.

⁵ L'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento è adeguata ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo sulla base dello stato al 31 ottobre dell'anno corrente.

Art. 15c Monitoraggio

¹ L'Ufficio federale, unitamente ai Cantoni, si dota di un sistema di monitoraggio per verificare segnatamente quali effetti produce l'esclusione delle persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato dal sistema di aiuto sociale del settore dell'asilo.

² Fissa i parametri di misurazione (indicatori) in collaborazione con i Cantoni.

³ Stabilisce le modalità e le competenze del rilevamento dei dati in collaborazione con i Cantoni. I Cantoni comunicano all'Ufficio federale i dati necessari per il monitoraggio, segnatamente nell'ambito dell'aiuto immediato e dei provvedimenti di polizia, inclusi i dati personali rilevati nel singolo caso. L'Ufficio federale utilizza tali dati, che resteranno anonimi, esclusivamente per il rapporto di monitoraggio. Una volta concluso il rapporto, i dati personali saranno distrutti.

⁴ Il monitoraggio è limitato a tre anni. Uditi i Cantoni, l'Ufficio federale decide riguardo al proseguimento.

Sezione 3: Ammissione provvisoria

Sezione 4: Disposizioni finali

II

¹ L'indennità per l'aiuto immediato (art. 15a) e l'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento (art. 15b) saranno adeguate la prima volta per il 2005.

² La Confederazione versa ai Cantoni un'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento giusta l'articolo 15b della presente ordinanza per persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito giusta gli articoli 32-34 e di una decisione di allontanamento giusta l'articolo 44 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza. L'indennità forfettaria è pagata soltanto se l'esecuzione dell'allontanamento è avvenuta entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Ne sono escluse le persone per le quali la Confederazione ha garantito ai Cantoni il rimborso delle spese d'aiuto sociale giusta l'articolo 88 capoverso 1 lettera a LAsi nell'ambito del sostegno all'esecuzione giusta l'articolo 22a LDDS.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.

xx marzo 2003

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber Hotz